

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
Regione Autonoma della Valle d'Aosta



COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

REGOLAMENTO
DEHORS E ATTREZZATURE RIMOVIBILI PER
ATTIVITA' COMMERCIALI

Dicembre 2003

Modificato in marzo 2005 con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 16/03/2005

Sommario

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN.....	1
Art. 1.....	1
Definizione.....	1
Art. 2.....	1
Atti abilitativi e amministrativi.....	1
Art. 3.....	2
Suddivisione del territorio.....	2
Art. 4.....	2
Durata e autorizzazioni.....	2
Art. 5.....	2
Documentazione per la domanda di autorizzazione.....	2
Art. 6.....	3
Presentazione delle istanze per l'installazione.....	3
Art. 7.....	3
Criteri per il posizionamento e l'installazione dei dehors.....	3
Art. 8.....	4
Morfologia e struttura.....	4
Art. 9.....	5
Materiali ed impianti.....	5
Art. 10.....	6
Indicatori e parametri.....	6
Art. 11.....	6
Oneri.....	6
Art. 12.....	7
Vigilanza e sanzioni.....	7
Art. 13.....	7
Norme finali.....	7

Art. 1

Definizione

Si definiscono "dehors" ed attrezzature rimovibili per attività commerciali le strutture temporanee, su proprietà pubbliche o private, a carattere estivo o invernale, facilmente rimovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee e che non comportano permanenti e sostanziali modificazioni dei luoghi in cui si collocano.

Rientrano in tali strutture:

- ogni elemento di arredo comprese sedie e tavolini, altri elementi mobili di delimitazione perimetrale quali tende parasole, protezioni aeree, platee sopraelevate, vasi o contenitori per il verde, diaframmi o barriere, impianti d'illuminazione o diffusione sonora, espositori, pannelli informativi, ecc.;

Si precisa che non rientrano in tali strutture gli elementi di arredo quali sedie e tavolini, tende parasole a muro, vasi o contenitori per il verde, impianti d'illuminazione o diffusione sonora, espositori, pannelli informativi, qualora collocati su area privata.

La messa in opera di dehors può essere richiesta anche dai titolari di esercizi commerciali disciplinati dalla legge 287/91.

Art. 2

Atti abilitativi e amministrativi

L'installazione di dehors da parte di operatori privati è di norma definito con un atto amministrativo di "autorizzazione alla costruzione e posa su suolo pubblico, o soggetto a pubblico passaggio, di manufatti temporanei".

Tali costruzioni non rientrano nell'attività edilizia in quanto essenzialmente non comportano la variazione dello stato dei luoghi.

Il controllo dell'attività di esercizio dei dehors è da considerarsi in relazione alla validità della licenza commerciale e di pubblico esercizio, e quindi agli atti e alla prassi amministrativa ad essa collegata.

Il rilascio delle suddette autorizzazioni è subordinato alla valutazione delle domande condotta in via separata e autonoma dai competenti uffici comunali che risultano direttamente coinvolti:

- Ufficio Tecnico per quanto riguarda gli aspetti tecnici architettonici e urbanistici;
- Ufficio Commercio e Tributi per quanto riguarda gli aspetti di natura commerciale;
- Ufficio Polizia Municipale per quanto riguarda gli aspetti di viabilità e sicurezza stradale.

Tale autorizzazione successivamente all'istruttoria dell'Ufficio Tecnico dovrà essere sottoposta all'esame della Commissione Edilizia per gli aspetti di tipo architettonico/ambientale e, qualora tali interventi riguardassero immobili ed aree sottoposte a vincoli di tutela, dovrà essere acquisito il relativo parere della competente Soprintendenza regionale ai Beni Culturali ed Ambientali, che sostituirà quello della Commissione Edilizia.

Non è consentita l'installazione di dehors in continuità a monumenti, edifici classificati documento o in presenza di arredo urbano di particolare interesse, che potranno essere individuati caso per caso.

Inoltre dovrà essere valutato con particolare attenzione l'inserimento dei dehors che possono interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi dell'ambiente cittadino.

Devono essere evitate, in generale, le interferenze delle strutture del dehor con gli elementi delle facciate e con gli elementi architettonici degli edifici.

Art. 3

Suddivisione del territorio

Sono individuate sul territorio comunale, le seguenti due aree che presentano caratteri omogenei di ambiente, di viabilità, di utilizzo, e quindi richiedono diversi livelli di tutela:

- A) area del centro storico perimetrata nella planimetria del P.R.G.C.;
- B) restante parte del territorio comunale.

Art. 4

Durata e autorizzazioni

L'autorizzazione riguarda le strutture temporanee nella loro completezza, così come definite all'articolo 1. L'autorizzazione può essere richiesta per strutture a carattere estivo (dal 1/03 al 31/10) o per strutture a carattere invernale (dal 1/10 al 31/03) o a carattere annuale.

In caso di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, qualora non vengano apportate modifiche alla costruzione temporanea o al contesto in cui la stessa è inserita (es. colore del fronte), non è necessario presentare la documentazione di cui al seguente punto.

L'autorizzazione deve essere rinnovata al suo scadere annualmente. Per interesse pubblico incompatibile con la presenza del dehor, l'autorizzazione medesima può non essere rinnovata. Potranno essere richieste modifiche nell'installazione del dehor, rispetto a quanto già autorizzato. Allo scadere dell'autorizzazione l'area di sedime, qualora venga modificata, deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino o la risistemazione debbono essere garantiti mediante polizza fidejussoria o mediante versamento di una cauzione pari a metà dell'importo annuo di Tosap.

Art. 5

Documentazione per la domanda di autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione occorre presentare, a seconda della tipologia del dehor, tutta o parte della seguente documentazione:

- a) scheda e/o depliant della struttura fornita dalla ditta costruttrice con l'indicazione delle dimensioni, dei materiali e del colore;
- b) pianta in scala 1:100 dove risulteranno indicate chiaramente:
 - l'ampiezza rispetto al fronte dell'edificio richiedente l'autorizzazione;
 - la collocazione dei dehors o di ogni altra struttura rispetto all'affaccio su strada;
 - la sezione della strada in cui la struttura risulterebbe inserita, con l'indicazione degli eventuali marciapiedi;
 - le dimensioni della struttura proposta;
 - il suo ingombro massimo (comprensivo degli elementi di delimitazione

- perimetrale);
 - la distanza rispetto al fronte dell'edificio retrostante;
 - l'ampiezza della corsia transitabile della strada;
 - il posizionamento degli arredi;
- c) prospetti e sezioni d'insieme in scala 1:100 della struttura indicante le sue caratteristiche tecniche e dimensioni ed il suo rapporto con la facciata dell'edificio interessato;
- d) dichiarazione di stabilità statica da parte dell'installatore al fine di garantire l'incolumità pubblica;
- e) dichiarazione per superamento delle barriere architettoniche.

Art. 6

Presentazione delle istanze per l'installazione.

Le domande di richiesta per nuove installazioni o adeguamento di dehors esistenti, complete di tutta la documentazione necessaria, saranno evase dall'ufficio competente secondo la tempistica prevista dall'art. 60 della L.R. 11/98 riferito al rilascio della concessione edilizia, ad eccezione delle aree comprese nelle zone di vincolo definite dalle seguenti leggi: D.Lgs. 490/99, L.R. 56/83 art. 29; in tali casi sono da tenere in conto tempi maggiori sotto forma di istanza di autorizzazione.

Art. 7

Criteri per il posizionamento e l'installazione dei dehors

Il posizionamento delle strutture temporanee può essere o frontistante all'affaccio su strada dell'unità immobiliare del richiedente, o essere realizzato in cortili interni; nel caso particolare delle piazze, o di siti interessati da vincoli contestuali, è ammissibile un posizionamento diverso da concordare con l'Amministrazione nel rispetto dei diritti dei terzi. L'ingombro delle strutture deve essere proporzionato alla sezione stradale o alla partizione del fronte e deve consentire sia le normali operazioni di soccorso o di transito dei mezzi autorizzati (compreso il traffico merci), sia la continuità del passaggio pedonale.

In corrispondenza di attraversamenti pedonali deve essere mantenuta libera un'area del marciapiede (o dell'area comunque destinata al transito pedonale) avente profondità di almeno m. 0,90, per una lunghezza minima di m. 1,00 misurata lungo il marciapiede a partire da ciascun lato del passaggio pedonale. Tale lunghezza libera di m. 1,00 va mantenuta anche nel caso di marciapiedi con larghezza inferiore.

Transito pedonale

La continuità pedonale lungo il fronte degli edifici dovrà avere una sezione minima di 0,90 m. e rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza della circolazione stradale e di superamento delle barriere architettoniche per soggetti a ridotta o impedita capacità motoria. Nelle ore di chiusura gli arredi mobili del dehor ed in particolare gli espositori di ogni genere, devono essere rimossi: sedie e tavoli dei dehors possono non essere rimossi, ma comunque accatastati.

Gli spazi in altezza liberi da ogni elemento od ostacolo devono avere una misura non inferiore a m. 2,20, misurata dal punto più elevato del piano pedonale. Sono considerati ostacoli anche accessori del dehor quali frangi sole o mantovane, anche se in tessuto e quindi non rigide.

In corrispondenza agli spazi liberi per il transito pedonale tra dehor e edifici possono essere ammessi elementi di copertura (tende o simili) aventi le caratteristiche di cui sopra.

Transito veicolare

La larghezza della corsia libera per il transito veicolare avrà un minimo di m. 2,80 al netto della proiezione di eventuali aggetti inferiori a m. 3,50 di altezza o dai marciapiedi.

In corrispondenza di accessi carrai il dehor non dovrà interferire con il transito dei veicoli.

A quanto esposto nel presente articolo, faranno eccezione e quindi dovranno essere valutati per ogni singola situazione, i casi legati a limitate dimensioni trasversali delle vie, a situazioni di particolare pericolosità in corrispondenza a curve, incroci, innesti, oppure dovuti ad elevati volumi di transito, o ad esigenze tecniche di impianti o presenza di vegetazione.

Il posizionamento delle strutture temporanee deve evitare interferenze con reti tecniche o elementi di servizio che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di autorizzazione (possibili elementi interessati, a titolo di esempio, sono: chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, cestini gettacarta, cabine telefoniche, supporti per manifesti o tabelloni, accessi pedonali, aree di parcheggio, impianti del verde, panchine, manovra di porte o portoni ecc).

Art. 8

Morfologia e struttura

Per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture temporanee nel loro insieme (compresi gli arredi mobili) devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti e correttamente inseriti nello spazio pubblico (in particolare con quelli autorizzati sulla base del presente regolamento). In particolare la morfologia dei dehors deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) avere forma geometrica semplice e regolare e con ridotta visibilità dell'eventuale copertura, soprattutto nei casi di edifici di particolare pregio;
- b) le coperture, i paramenti e le strutture verticali devono aver il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto;
- c) non avere tamponamenti verticali superiori a 60 cm., fatta eccezione per i dehors a carattere invernale per i quali sono ammissibili tamponamenti in prevalenza trasparenti secondo le caratteristiche definite nell'art. 10;
- d) le scritte / logo di identificazione dell'esercizio devono essere situate negli eventuali paramenti di bordo e dovranno avere caratteri poco appariscenti e coerenti con quelli utilizzati per le insegne o scritte fisse negli edifici del contesto;
- e) le pedane non sono ammesse salvo in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente e tale da rendere impraticabile la posa di tavolini e sedie, o nei casi in cui si renda necessario il raccordo con il marciapiede. Le pedane dovranno comunque essere accessibili da portatori di handicap ed essere realizzate in materiali

facilmente smontabili, non deperibili, compatti e privi di intercapedini accessibili in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti.

Le strutture temporanee devono essere completamente asportabili; in particolare la struttura dei dehors deve essere anch'essa completamente asportabile con minima sezione dei montanti verticali, compatibilmente con le necessarie prestazioni di tenuta al vento e ai carichi accidentali.

È ammessa la realizzazione di strutture:

- a) ancorate direttamente al suolo, salvo l'obbligo del ripristino totale dei sedimi pubblici ad autorizzazione terminata. Questa eventualità è esclusa in caso di pavimentazioni di pregio o in elementi lapidei;
- b) ancorate ad elementi pesanti asportabili, purché coerentemente inseriti nel complesso della struttura;
- c) direttamente connesse a pedane di minima altezza, ove ammesso;
- d) ancorate agli edifici ove non in contrasto con vincoli specifici di tutela monumentale e con disposizioni di Piano Regolatore Generale.

In ogni caso l'ancoraggio dovrà essere completamente asportabile e non dovrà risultare lesivo nei confronti della pavimentazione e della facciata; il ripristino di eventuali danneggiamenti sarà a totale carico del concessionario.

Art. 9

Materiali ed impianti

I materiali delle strutture temporanee devono essere durevoli e pulibili con facilità, sostituibili per elementi in modo da permettere una manutenzione in opera. I tavoli, le sedie e gli altri attrezzi di arredo mobile dei dehors devono essere omogenei, pulibili, facilmente rimovibili.

Gli impianti elettrici dei dehors devono rispettare le norme di sicurezza imposte per i locali pubblici. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico percorribile dai veicoli né la posa di cavi sulla pavimentazione pubblica. Altrettanto vale relativamente all'installazione di eventuali corpi riscaldanti, i quali, comunque, dovranno essere di dimensioni contenute.

Non dovrà provocare fenomeni di abbagliamento né verso aree a transito pedonale, né verso zone di traffico veicolare.

La dislocazione dei punti luce e il tipo di corpo illuminante devono avere nel complesso caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna sia diurna e, soprattutto nella zona Centro Storico, consentire la percezione dell'ambiente cittadino notturno da parte degli avventori.

Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio deve avvenire in rispetto delle norme UNI-CEI, con accorgimenti tali da non creare impedimenti all'uso o ingombri visivi.

Per gli impianti di diffusione sonora vanno osservate in generale le direttive tecniche di installazione per gli impianti elettrici, in particolare, oltre ad osservare le norme in materia di diffusione acustica al pubblico, l'impianto deve essere specificatamente autorizzato in sede comunale, con valutazione per ogni singolo caso.

Art. 10

Indicatori e parametri

Le strutture temporanee devono, in generale, rispettare i seguenti indicatori e parametri:

- a) identificazione dell'ingombro = proiezione sul piano stradale dell'oggetto più esterno (compresi gli oggetti mobili quali fioriere, ombrelloni, ecc.);
 - la profondità della struttura, nel senso ortogonale all'edificio di pertinenza, non potrà essere superiore a $\frac{1}{3}$ della larghezza della strada (misurata da edificio ad edificio);
- b) omogeneità formale con le altre strutture temporanee dello stesso spazio pubblico già approvato ai sensi del presente regolamento.

Nel caso particolare delle piazze, o di siti interessati da vincoli contestuali, è ammissibile una deroga a quanto previsto nel punto a), da concordare con l'Amministrazione comunale e la Soprintendenza regionale ai Beni Culturali ed Ambientali nel rispetto dei diritti dei terzi.

La struttura temporanea a **carattere estivo** deve, inoltre, rispettare i seguenti indicatori e parametri:

- a) sezione massima dei montanti: cmq. 120;
- b) altezza massima delle pedane, ove ammesse, tale da consentire il raccordo con il marciapiede;
- c) paramenti di bordo: altezza massima cm. 60;
- d) colori di bordo omogenei, coerenti con il contesto e con l'edificio interessato;
- e) materiali di bordo: coerenti per forma e materiale con il contesto, a giudizio della Commissione Edilizia.

La struttura temporanea a **carattere invernale** deve, inoltre, rispettare i seguenti indicatori, parametri:

- a) sezione massima dei montanti: cmq. 120;
- b) tamponamento: minimo tra 80 e 100 cm. di altezza dal piano strada, lasciando la restante parte trasparente;
- c) altezza massima della pedana, ove ammessa, tale da consentire il raccordo con il marciapiede;
- d) colori e materiali armonizzati con il contesto e con l'edificio interessato.

Nella zona esterna alla perimetrazione del Centro Storico è consentito tamponare completamente le strutture temporanee a carattere invernale, contrariamente a quanto stabilito dal predetto punto b).

Le strutture temporanee sono disciplinate con prescrizioni specifiche della competente Soprintendenza regionale ai Beni Culturali ed Ambientali, anche diverse da quelle del presente articolo, nei casi di incompatibilità con le esigenze di tutela paesaggistica, architettonica e monumentale ai sensi della legge 1089/39 e 1497/39 e legge regionale 56/83.

Art. 11

Oneri

Per la determinazione degli oneri a carico del richiedente (dehors su suolo privato e pubblico) si fa riferimento a quanto contenuto nel regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 12

Vigilanza e sanzioni

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione di € 150,00 e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi.

Le attività di controllo e di applicazione delle sanzioni saranno svolte dalla Polizia Municipale.

Art. 13

Norme finali

Con l'adozione da parte del Consiglio comunale del presente regolamento, tutte le precedenti autorizzazioni e concessioni sono da intendersi revocate a far data dal 1/01/2005.

Norma transitoria: tutti i dehors attualmente esistenti e autorizzati dovranno essere adeguati al presente regolamento entro il 01/01/2005.

Per esigenze contingibili ed urgenti l'Amministrazione può ordinare la rimozione immediata delle strutture di cui al presente regolamento.

L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti e degli esecutori delle opere, nei limiti delle rispettive competenze per violazioni di norme previste dalle leggi vigenti.